

Recupero crediti internazionale: quale procedimento adottare

Quando abbiamo un credito per il quale non riusciamo a ottenere il pagamento in Italia, il problema è di facile e pronta soluzione: ricorso per decreto ingiuntivo. Quello che però non è così sem-

plice, è invece capire quale sia la strada da seguire quando il credito da recuperare sia all'estero. Essenzialmente le strade che si possono seguire sono tre:

1. iniziare il recupero del credito davanti a un giudice italiano e poi chiederne il riconoscimento nel Paese estero;
2. iniziare l'azione di recupero del credito direttamente nel Paese estero;
3. ricorrere al cosiddetto 'decreto ingiuntivo europeo'.

Nel primo caso niente di difficile, si propone ricorso per decreto ingiuntivo davanti a un tribunale nazionale e una volta ottenuto il provvedimento, si chiederà il riconoscimento dello stesso nel Paese estero dove si intende iniziare l'esecuzione. In questo caso l'unico problema che si prospetta è quello di verificare che nel Paese in cui vogliamo recuperare il credito sia possibile il riconoscimento di provvedimenti ottenuti davanti a un tribunale italiano. Nel secondo caso invece l'avvocato di riferimento in Italia chiederà a un partner con studio nel Paese di interesse di iniziare la procedura di recupero

crediti davanti a un giudice nazionale estero e, una volta ottenuta la pronuncia, nel caso in cui dovesse servire, l'avvocato straniero si occuperà anche dell'esecuzione all'estero. In questo caso la procedura che verrà seguita sarà quella prevista nella disciplina nazionale del Paese dove ha sede il debitore. Quest'ultima soluzione è quella che molto spesso ci è capitato di consigliare nel nostro studio legale. Tale soluzione appare infatti la migliore in quanto permette un più celere ottenimento del titolo e quindi una maggior agevolazione nel recupero del credito. È importante in questo senso la scelta dello studio legale di riferimento, sarà quindi preferibile rivolgersi a uno studio legale ben inserito in un network internazionale, che vi permetterà rapporti più facili e veloci con gli avvocati degli studi legali con sede in altri Paesi. Rispetto alla



prima soluzione ovviamente ci saranno da considerare i costi dello studio legale estero che seguirà la procedura direttamente nel proprio Paese di riferimento. L'ultima soluzione prospettabile è quella del procedimento europeo di ingiunzione. Non si tratta di un procedimento obbligatorio, anzi è facoltativo e alternativo agli altri; molto spesso, per la sua lungaggine e artificiosità, viene scartato, preferendo soluzioni più comode. In ogni caso è bene sapere come funziona. Questo procedimento è previsto per i crediti non contestati sia in ambito civile sia in ambito commerciale e può essere fatto valere in ciascuno degli stati membri tranne che in Danimarca. Per iniziare questa procedura occorre compilare un apposito modulo (standard) da consegnare al giudice competente. Una volta ricevuta la domanda, il

giudice valuterà se sono state rispettate le condizioni necessarie (tipo di credito, competenza del giudice, ...) e se ritiene fondata la domanda. Prima di decidere, il giudice potrà chiedere l'integrazione o la modifica della domanda nel caso in cui lo riterrà necessario. Una volta conclusi questi controlli preliminari, il giudice farà una proposta al creditore che prevederà un certo ammontare. Il ricorrente dovrà accettare o rifiutare questa proposta. Se dovesse decidere di rifiutare, il Giudice rigetterà il ricorso e non ci sarà modo di impugnare tale decisione, il ricorrente potrà unicamente proporre un nuovo ricorso o scegliere un altro procedimento per recuperare il credito. Nel caso in cui il ricorrente dovesse invece accettare la proposta del Giudice, quest'ultimo emetterà un'ingiunzione di pagamento europea (il 'decreto ingiuntivo europeo') per la parte della domanda che è stata prima proposta e poi accettata dal ricorrente. Il decreto ingiuntivo europeo diventerà esecutivo e cioè potrà essere utilizzato contro il debitore per ottenere immediatamente il pagamento di quanto dovuto, a meno che il debitore non decida di fare opposizione presso il giudice di origine. Tale scelta non è sempre così agevole, quindi consigliamo di rivolgersi a un legale specializzato che potrà suggerire la soluzione che meglio si adatta al vostro caso, onde evitare inutili lungaggini o il sostenimento di spese eccessive.

Risponde alla nostra rubrica l'Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, informatico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare al n. 02/5450823 o scrivere a: ao-fen@fieramilanomedia.it

